

ALLEGATO B AL N. 10780/5371 DI REP.

STATUTO

1.

DENOMINAZIONE

E' costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in forma di Fondazione denominata:

"FONDAZIONE GIUDITTA E DEMETRIO DE MARCHI - ONLUS"

La Fondazione sarà tenuta ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

2.

SEDE

La Fondazione ha sede in Milano. Il Consiglio direttivo potrà determinare l'indirizzo della sede.

3.

SCOPO

Lo scopo della Fondazione è di promuovere in via esclusiva finalità di solidarietà sociale finalizzate alla cura, ricerca e prevenzione di tutte le malattie croniche gravi dell'infanzia, garantendo ad ogni bambino, lungo tutto il percorso della malattia, il diritto al trattamento ottimale anche ospedaliero e ad una socializzazione intesa come inserimento in una vita normale.

Per gravi patologie croniche si intendono in via esemplificativa le anemie, coagulopatie, leucemie acute e tumori solidi del sistema nervoso centrale, la SIDS (sudden infant death syndrome) ed altre patologie legate alla malnutrizione e/o a difetti del metabolismo, tutte tipologie che arrecano una disabilità non temporanea ai bambini che ne sono affetti.

La Fondazione svolge attività, per le finalità sopra esposte, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nella beneficenza anche indiretta, nella tutela dei diritti civili e nella ricerca scientifica.

In particolare,

- per attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, si intendono quelle azioni attraverso le quali Fondazione sostiene i bambini e le loro famiglie, lungo tutto il percorso della malattia, nei bisogni primari anche in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati, anche realizzando programmi di assistenza globale (ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare) al bambino affetto da gravi patologie croniche;
- per beneficenza diretta, si intendono quegli interventi a favore della Clinica Pediatrica De Marchi facente parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di erogazione di fondi e/o macchinari ed attrezzature, nonché gli interventi integratori di reddito per le famiglie che cadono in situazioni di povertà acclarata a causa della malattia del minore devono affrontare costi non preventivati;
- per beneficenza indiretta, si intende la concessione di erogazioni in denaro con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte anche con modalità innovative, a favore di progetti gestiti da enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a),



- dell'art 10, D Lgs 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- per tutela dei diritti civili, si intendono quelle azioni dirette ad arrecare un beneficio diretto sui soggetti colpiti da malattie croniche gravi dell'infanzia in relazione ai loro diritti ad una cura ottimale e ad una permanenza pre e post operatoria (incluso il periodo di assistenza ambulatoriale e domiciliare) dignitosa dello status di malato;
 - per attività di ricerca scientifica, si intende quella di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie croniche, svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

4.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dalla dotazione iniziale, a tale scopo destinata;
- b) dei redditi del patrimonio di cui sopra e dai proventi della propria attività;
- c) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- d) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

5.

ORGANI

Sono organi obbligatori della Fondazione:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. il Segretario
- d. l'Organo di Revisione;

Sono organi facoltativi:

- a. la Direzione Scientifica.
- b. il Comitato Esecutivo
- c. il Presidente Onorario.

6.

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri,

nominati inizialmente nell'atto costitutivo.

I Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni.

In caso di cessazione di un consigliere, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione del membro cessato che resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio col voto favorevole di due terzi dei suoi membri può deliberare la revoca di un Consigliere nei casi di grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla carica o di attività pregiudizievole alla Fondazione; con la medesima maggioranza può nominare un sostituto del membro revocato che resta in carica fino a revoca o dimissioni.

7.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:


- a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
 - b - approva - entro il mese di aprile - il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo;
 - c - nomina il Presidente ed il Vice Presidente
 - d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - e - amministra il patrimonio della Fondazione;
 - f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
 - g - può nominare tra i suoi membri un Segretario della Fondazione; determina la composizione dell'Organo di Revisione (monocratico o collegiale) e, quando ne ravvisi l'opportunità, formula istanza all'autorità competente per la nomina del o dei membri dell'Organo di Revisione;
 - h - può nominare i componenti della Direzione Scientifica, attribuendogli la funzione;
 - i - può nominare un Presidente onorario, attribuendogli la funzione;
 - l - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.
- Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

8.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica, telefax o telegramma.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide - anche senza convocazione formale - quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Revisori, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente



informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti - anche per teleconferenza - la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per deliberare modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione se nominato e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.

COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio tra i suoi componenti.

E' membro di diritto il Segretario se nominato.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

10.

PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.



Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11.

SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

12.

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione può essere composto da un Revisore Unico ovvero da un Collegio di Revisori composto da tre membri, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il o i membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il o i membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.

LA DIREZIONE SCIENTIFICA

Il Consiglio Direttivo può istituire la Direzione Scientifica composta da tre a cinque componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 3).

I componenti la Direzione Scientifica durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti della Direzione Scientifica vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

La Direzione Scientifica esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi.

La Direzione Scientifica è presieduta dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.


14.

COMPETENZE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA

La Direzione Scientifica si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;



- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

15.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

16.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi.

Nel rispetto dell'art. 10, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 460/1997 è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

17.

SCIoglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18.

NORME APPLICABILI


Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

F.to: Paolo Giacomo Ferrario
Monica De Paoli



*Copia conforme all'originale oltre gli allegati, munito delle prescritte
firme, in più fogli, rilasciata ad uso della parte.*

Milano, 8 otto luglio 2013 duemilatredici.



Luigi Notario

A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text "LUIGI NOTARIO IN MILANO" at the top and "MONICA DE PACI" at the bottom. The signature "Luigi Notario" is written in cursive over the seal.